

## ACCERTAMENTO

### **Rientro dei capitali: le sanzioni per i Paesi “Black list”**

di Cristiano Moretti, Nicola Fasano

Sulla scorta del disegno di legge oggetto di disamina al Senato (gli emendamenti potranno essere presentati fino al 1 dicembre) i soggetti interessati ad aderire alla procedura di *voluntary disclosure* devono fare i conti con gli **anni ancora accertabili**, le imposte da calcolare **su base analitica** (se si tratta di patrimoni con una consistenza media annua superiore ai 2 milioni di euro) e i relativi **interessi** nonché con le connesse **sanzioni**, per la cui determinazione, tuttavia, si devono considerare talune variabili **solo in parte dipendenti dal contribuente**.

Provando a fare un po' di ordine, nella tabella riportata di seguito, si propone in forma schematica quello che è il quadro attuale delle **agevolazioni “potenziali”** (subordinate cioè a specifici accordi fra l'Italia e il Paese estero, ipotesi che potrebbe riguardare, in particolare, la Svizzera) e quelle invece **“automatiche”**, che scattano cioè per il solo fatto che il contribuente opti per la *voluntary*, o **“soggettive”**, dipendenti cioè da comportamenti del contribuente.

#### **Regolarizzazione capitali in Paesi Black list**

**Raddoppio termini accertamento imposte dirette ed iva (art. 12, co. 2-bis, D.L. 78/09)**

Non opera se **congiuntamente**:

- l'autore delle violazioni rilascia, all'intermediario finanziario estero presso cui sono detenute le attività, **l'autorizzazione a trasmettere** alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati riguardanti le attività oggetto di VD, allegando copia dell'autorizzazione all'istanza di VD\*;
- in caso di trasferimento presso altro intermediario in Stato “Black list”, venga rilasciata l'autorizzazione di cui al punto precedente;
- lo Stato black list stipuli con l'Italia entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento sulla VD un **accordo finalizzato all'effettivo scambio di**

	<p><b>informazioni</b>, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente fra la data di stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo.</p>
<b>Raddoppio sanzioni imposte dirette (art. art. 12, co. 2, D.L. 78/09)</b>	<p>Non opera se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lo Stato black list stipula con l'Italia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento sulla VD, un <b>accordo finalizzato all'effettivo scambio di informazioni</b>, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente fra la data di stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo.</li> </ul>
<b>Misura sanzioni da RW</b>	<p><b>Misura del 3%</b> (invece che il 5 o 6% a seconda degli anni) se: lo Stato black list stipula con l'Italia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento sulla VD, un <b>accordo finalizzato all'effettivo scambio di informazioni</b>, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente fra la data di stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo.</p>
<b>Riduzione sanzioni su imposte</b>	<p>In ogni caso, <b>riduzione di ¼</b> del minimo edittale.</p>
<b>Riduzione sanzioni su RW</b>	<p>Riduzione alla <b>metà del minimo edittale</b> se <b>alternativamente</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le attività sono <b>trasferite in Italia o in Stato UE o SEE</b> con effettivo scambio informazioni;</li> <li>• l'autore delle violazioni rilascia, all'intermediario finanziario estero presso cui sono detenute le attività, <b>l'autorizzazione a trasmettere</b> alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati riguardanti le attività oggetto di VD, allegando copia dell'autorizzazione all'istanza di VD.</li> </ul> <p>In mancanza, riduzione di ¼ del minimo edittale.</p>

*\*tale condizione, peraltro, nella versione definitiva del provvedimento, potrebbe essere richiesta solo nel caso in cui il contribuente non trasferisca i capitali in un Paese trasparente.*

Il primo passaggio, pertanto, è quello di capire gli anni ancora accertabili che, qualora operasse il raddoppio dei termini, allo stato attuale, supponendo la **presentazione dell'istanza nel 2015**, sarebbero **gli anni fino al 2006, per quanto riguarda le imposte dirette**, (2004 in caso di omessa presentazione della dichiarazione) e **fino al 2004, per quanto riguarda le violazioni sull'RW**. Grazie alla *voluntary*, peraltro, stante la non punibilità dei principali reati tributari connessi con i capitali regolarizzati, dovrebbe venire di fatto **sterilizzata l'ipotesi di raddoppio** dei termini di accertamento prevista in caso di **denuncia di reati fiscali**.

Individuati i periodi di imposta ancora accertabili (ed evidenziato che, anche in caso di accordo per lo scambio di informazioni con lo Stato “*black list*”, il raddoppio dei termini ai fini delle sanzioni RW di cui al co. 2-ter, dell’art. 12, D.L. 78/09, comunque opererebbe), determinate le imposte dovute ed i relativi interessi, si dovranno infine valutare le **riduzioni che impattano sulle sanzioni**, tenendo presente che ai fini delle imposte opera, in ogni caso, l’ulteriore **riduzione ad 1/6** in ipotesi di **adesione all’invito al contraddittorio** (riduzione che diminuisce ad **1/3**, se si passa alla fase successiva **dell’accertamento con adesione**) nonché delle **sanzioni da RW ad 1/3** in caso di definizione agevolata delle sanzioni irrogate con l’atto di contestazione.